

# NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPENSORIO DI MONTE CAMINETTO

## TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO

### CAPO I - GENERALITA'

#### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del comprensorio di Monte Caminetto, Piana della Rimbomba e Monte Selli resta subordinata al rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e, per quanto non in contrasto con esse, delle Norme Tecniche di Attuazione facenti parte del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3510 del 21 giugno 1983.

#### ART. 2 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 47/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Per volumetria preesistente deve intendersi quella legittimamente autorizzata e realizzata o quella legittimata ai sensi di legge.

#### ART. 3 - RINVIO A NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme e dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

### CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO

#### ART. 4 - ZONE RESIDENZIALI, ZONE A SERVIZI

Il piano particolareggiato prevede le seguenti destinazioni:

- a) Zona residenziale di completamento
- b) Zona residenziale di nuovo impianto
- c) Zona a servizi (S) distinta in :

1. Sottozona S1 servizi pubblici locali

- Ac attrezzature collettive pubbliche
- Va verde pubblico per lo sport
- P parcheggi pubblici

2. Sottozona S2 servizi privati locali

- verde attrezzato per lo sport
- servizi privati

**ART. 5 - AREE STRADALI PRIVATE**

Sono tali le strade a fondo cieco indicate nei grafici del Piano Particolareggiato.

Tali strade potranno, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, essere rese pubbliche o rimanere private.

Nel secondo caso le stesse restano gravate da servitù per la canalizzazione dei pubblici servizi la cui conservazione ed illuminazione dovrà essere affidata ai proprietari frontisti da costituirsi in consorzio secondo le norme di legge.

Qualora non siano chiuse da cancello, esse dovranno essere identificate da apposito cartello portante la scritta "STRADA PRIVATA".

**ART. 6 - AREE STRADALI, PARCHEGGI PUBBLICI, AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE, PER IL VERDE PUBBLICO E PER LO SPORT**

Nel piano particolareggiato sono state previste le seguenti aree

- a) sedi viarie e parcheggi; le aree necessarie per l'adeguamento della sede stradale che dalla provinciale Cassia Sacrofano attraversa il comprensorio nella parte centrale per ricongiungersi con la provinciale suddetta sono soggette ad esproprio; quelle dei parcheggi e delle strade interne ai comparti dovranno essere cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale. In tale caso la volumetria realizzabile sui lotti confinanti con dette aree sarà corrispondente al prodotto dell'intera superficie del lotto per l'indice di fabbricabilità corrispondente".
- b) aree per attrezzature collettive pubbliche; le aree destinate alle attrezzature collettive pubbliche facenti parte dello standard di servizio sono state ubicate all'interno dei comparti edificatori; dette aree verranno acquisite a titolo gratuito

dall'Amministrazione Comunale, la loro edificazione resta soggetta al rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. n. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione

- c) aree per il verde pubblico e per lo sport le aree destinate al verde pubblico ed allo sport facenti parte dello standard di servizio sono state ubicate all'interno dei comparti edificatori; dette aree verranno acquisite a titolo gratuito dall'Amministrazione Comunale e la loro edificazione resta soggetta al rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. n. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

## **TITOLO II – ATTUAZIONE DEL P.P.E.**

### **ART. 7 – ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO**

Nella zona residenziale di completamento l'attuazione del P.P.E. ha luogo per intervento diretto. In tali zone sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia come definita dalla legge 5 agosto 1978 n. 457
- completamento, demolizione e ricostruzione della edificazione esistente, o nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista quali uffici privati, studi professionali, esercizi commerciali ed attività amministrative di servizio.

Nelle zone di nuova edificazione mista la percentuale non residenziale non dovrà superare il 20% della cubatura totale.

I progetti degli edifici dovranno essere redatti nel rispetto delle norme di carattere generale e particolare prescritte per la zona.

Negli stessi deve essere indicata la destinazione d'uso di tutti indistintamente i vani. e deve essere prevista la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati.

Detta sistemazione dovrà essere progettata con le previsioni del livellamento del terreno, della realizzazione di eventuali muri di sostegno la cui altezza non potrà in nessun caso superare i mt 2,00, della creazione dei prati, delle aiuole e della localizzazione delle alberature di altezza non inferiore a mt 3,00 da porre a dimora nella misura di un albero per ogni 150 mc fuori terra dell'edificio.

Nella zona residenziale di completamento è consentita l'edificazione di villini unifamiliari o bifamiliari isolati o accorpati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

destinazione	residenziale, non residenziale e mista
indice di fabbricabilità fondiario	0,30 mc/mq
copertura	a tetto
altezza massima misurata tra la linea di gronda ed il terreno sistemato secondo progetto	7,00 mt
Numero massimo dei piani	2,00
lotto minimo	1.500 mq
distacco minimo dai confini del lotto e di zona	5,00 mt
distacco minimo tra pareti finestrate di edifici antistanti	10,00 mt
distacco minimo dalle strade	D.I. 1 aprile 1968 n. 1404 e D.I. 2 aprile 1968 n. 1444
superficie minima da vincolare a parcheggio	1 mq per ogni 10 mc del volume fuori terra

Ai fini del volume massimo ammissibile deve essere considerato tutto ciò che viene realizzato fuori terra, nonché la parte del volume interrato o sottotetto che venga destinata ad uso residenziale o produttivo. L'altezza utile dei sottotetti non può essere superiore ai mt 2,20.

Sono esclusi dal calcolo dei volumi massimi ammissibili gli ambienti ubicati nel sottotetto o nel piano interrato destinati a servizi tecnici, le cantine e le rimesse auto ubicate nel piano interrato, i porticati con apertura su tre lati fino ad una superficie pari ad un quarto di quella coperta dell'edificio, i balconi, gli sporti architettonici e le pensiline.

La superficie del piano interrato deve essere contenuta entro il doppio di quella del piano terreno e non può invadere l'area compresa entro i distacchi minimi prescritti dalle strade.

Nella zona residenziale di completamento è ammessa la demolizione degli edifici esistenti, l'accorpamento delle relative cubature e la loro ricostruzione a condizione che il

relativo volume non superi quello massimo ammissibile pari al prodotto della superficie fondiaria per l'indice di fabbricabilità fondiario e che vengano rispettati gli allineamenti previsti negli elaborati del piano particolareggiato.

#### ART. 8 – ZONA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO

Nella zona residenziale di nuovo impianto l'edificazione avverrà all'interno di comparti edificatori così come previsti dall'art. 22 della legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni.

Gli interventi di nuova edificazione all'interno del comparto saranno attuati con concessione edilizia diretta, previa approvazione di un progetto planivolumetrico che regoli l'edificazione dei singoli proprietari all'interno del comparto e previa cessione gratuita delle aree pubbliche previste nel comparto stesso e loro realizzazione.

comparto n.	Superficie fondiaria (mq.)	Superficie servizi pubblici (mq)	Indice fabbricab. fondiaria (mc/mq)	Volume edificabile (mc)
1	22.400	1.600	0,21	4.707
2	60.700	=	0,21	12.747
3	4.600	800	0,21	966
4	4.400	1.000	0,21	924
5	10.900	2.000	0,21	2.289
6	15.400	=	0,21	3.234
7	31.800	17.200	0,21	6.678
Sommano	150.200	22.600		31.545

Nella zona residenziale di nuovo impianto l'edificazione è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

destinazione	residenziale, non residenziale e mista
indice di fabbricabilità fondiario	0,21 mc/mq
copertura	a tetto
altezza massima misurata tra la linea di gronda ed il terreno sistemato secondo progetto	7,00 mt

Numero massimo dei piani	2,00
lotto minimo	2.000 mq
distacco minimo dai confini del lotto e di zona	5,00 mt
distacco minimo tra pareti finestrate di edifici antistanti	10,00 mt
distacco minimo dalle strade	D.I. 1 aprile 1968 n. 1404 e D.I. 2 aprile 1968 n. 1444
superficie minima da vincolare a parcheggio	1 mq per ogni 10 mc del volume fuori terra

Ai fini del volume massimo ammissibile deve essere considerato tutto ciò che viene realizzato fuori terra, nonché la parte del volume interrato o sottotetto che venga destinata ad uso residenziale o produttivo. L'altezza utile dei sottotetti non può essere superiore ai mt 2,20.

Sono esclusi dal calcolo dei volumi massimi ammissibili gli ambienti ubicati nel sottotetto o nel piano interrato destinati a servizi tecnici, a cantine ed a rimesse auto, i porticati con apertura su tre lati fino ad una superficie pari ad un quarto di quella coperta dell'edificio, i balconi, gli sporti architettonici e le pensiline.

La superficie del piano interrato deve essere contenuta entro il doppio di quella del piano terreno e non può invadere l'area compresa entro i distacchi minimi prescritti dalle strade.

Nella zona residenziale di nuovo impianto è ammessa la demolizione degli edifici esistenti, l'accorpamento delle relative cubature e la loro ricostruzione a condizione che il relativo volume non superi quello massimo ammissibile pari al prodotto della superficie fondiaria per l'indice di fabbricabilità fondiario e che vengano rispettati gli allineamenti previsti negli elaborati del piano particolareggiato.

Sono esclusi dagli obblighi del comparto i lotti, anche se non individuati specificamente, edificati alla data del 28/07/1999.

Sono comunque esclusi dalle previsioni del presente articolo, anche se non individuati specificamente, i lotti interclusi di superficie non superiore a mq. 2000 a seguito di cessione regolarmente trascritta prima del 31/6/1983. In tal caso si potrà derogare dall'applicazione del lotto minimo.

## ART. 9 – ZONA A SERVIZI (S)

Nella zona a servizi l'edificazione avverrà all'interno dei comparti edificatori attraverso atto d'obbligo, prima del rilascio del permesso di costruire, a favore del Comune di Sacrofano a norma dell'art. 10 della legge 765/67 col quale il richiedente si impegna a realizzare e a cedere gratuitamente le infrastrutture previste dal Piano Particolareggiato.

I comparti edificatori sono quelli previsti nelle tavole del piano particolareggiato e di seguito elencati:

comparto n.	Superficie fondiaria (mq.)	Superficie servizi pubblici (mq)	Indice fabbricab. fondiaria (mc/mq)	Volume edificabile (mc)
8	9.300	21.700	2,00	18.600
9	3.700	3.200	2,00	7.400
10	49.300	=	2,00	98.600
11	5.600	=	2,00	11.200
12	49.200	=	(1)	=
13	16.800	=	(1)	=
<b>Sommano</b>	<b>133.900</b>	<b>24.900</b>		<b>135.800</b>
<b>TOTALI</b>	<b>284.100</b>	<b>47.500</b>		

Nota (1) 0,20 mc/mq impianti sportivi

0,05 mc/mq attrezzature di servizio

La zona a servizi è distinta nelle seguenti sottozone

• Sottozona S1: aree destinate a servizi pubblici locali

Sottozona S2: aree destinate a servizi privati locali

Le aree ricomprese nella sottozona S1 hanno le destinazioni indicate nella tavola n. 6 zonizzazione planimetria scala 1/1.000:

Ac servizi collettivi

P parcheggi

Va verde attrezzato per lo sport

Le aree ricomprese nella sottozona S2 possono avere le seguenti destinazioni:

a – amministrative (S2.1, S2.2, S2.4)

- b – assistenziali. (S2.1, S2.2, S2.3, S2.4)
- c – coabitative comprendenti alberghi, pensioni, motels, ostelli per la gioventù, case di riposo per anziani, convivenze di enti pubblici e di enti religiosi (S2.1, S2.2, S2.3, S2.1, S2.5)
- d – commerciali (S2.1, S2.2, S2.1)
- e – culturali (S2.1, S2.2, S2.1)
- f – religiose (convivenze di enti religiosi, case di riposo e di accoglienza, case per ritiri spirituali, edifici per convegni e seminari religiosi) (S2.3)
- g – ricreative (S2.1, S2.2, S2.4)
- h – sanitarie (S2.1, S2.2, S2.4)
- i – scolastiche (S2.1, S2.2, S2.4)
- l – turistiche (S2.1, S2.2, S2.4, S2.5)
- m – verde attrezzato per lo sport (S2.6, S2.7)

Per gli edifici da realizzare nella zona S è vietata la destinazione d'uso residenziale fatta eccezione per gli alloggi del personale di custodia.

Gli interventi da realizzare nella zona S, fatta eccezione per la parte destinata a verde e verde sportivo, devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

indice di fabbricabilità fondiario	2,00 mc/mq
copertura	a tetto
altezza massima misurata tra l'estradosso del solaio di copertura ed il ter-reno sistemato secondo progetto	10,50 mt
Numero massimo dei piani fuori terra	3,00
lotto minimo	2.000 mq
distacco minimo dai confini del lotto e di zona	10,00 mt
distacco minimo tra pareti finestrate di edifici antistanti	10,00 mt
distacco minimo dalle strade	D.I. 1 aprile 1968 n. 1404 e D.I. 2 aprile 1968 n. 1444
superficie minima da vincolare a parcheggio	art. 2 L.24/3/B9 n.122 1 mq per ogni 10 mc

	del volume fuori terra
--	------------------------

Ai sensi dell'art. 5 punto 2 del D.L. 2 aprile 1968 n. 1444 ad ogni 100 mq della somma delle superfici coperte ai vari piani degli edifici deve corrispondere una superficie minima di 80 mq, escluse le sedi viarie da destinare all'uso pubblico, di cui la metà destinata a parcheggio da sommare a quella prescritta dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989 n. 122.

Gli interventi da realizzare nella parte della zona S destinata a verde e verde sportivo devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: nelle aree destinate esclusivamente a verde restano vietati i movimenti di terra fatta eccezione per quelli finalizzati alla costruzione dei vialetti, delle piazzole di sosta, delle panchine e degli impianti di acquedotto ed illuminazione.

I progetti dovranno prevedere la conservazione delle alberature esistenti e la messa a dimora di nuove alberature di altezza non inferiore a mt 3,00 in misura pari ad un albero per ogni 30 mq di superficie, nonché l'inerbimento di tutta la superficie interessata.

Nelle aree destinate a verde attrezzato per lo sport la realizzazione di impianti sportivi aperti al pubblico e delle relative attrezzature di servizio deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

superficie da destinare ad impianto sportivo	3/5 dell'intera superficie del lotto
superficie da destinare a verde	2/5 dell'intera superficie del lotto

Per le attività da esercitare al coperto:

- la superficie edificata deve essere contenuta entro 1/10 di quella riservata agli impianti sportivi, la restante superficie deve essere destinata a parcheggi, alla viabilità ed al verde di pertinenza dell'impianto; l'altezza degli impianti non deve superare i mt 12,00 misurati tra il piano di campagna sistemato secondo il progetto e l'imposta delle coperture; l'altezza delle attrezzature di servizio non deve superare i mt 3,50 misurati tra il piano di campagna sistemato come da progetto e l'estradosso del solaio di copertura o la linea di gronda qualora coperti a tetto;
- i distacchi dai confini non devono essere inferiori a tre volte l'altezza delle costruzioni;
- l'indice di fabbricabilità fondiario deve essere pari a 0,20 mc/mq per gli impianti sportivi e 0,05 mc/mq per le attrezzature di servizio destinate all'abitazione del custode, agli

spogliatoi ed ai servizi igienici per gli atleti, alle biglietterie ed ai servizi igienici per il pubblico.

Per le attività sportive da esercitare all'aperto:

- la superficie deve essere contenuta entro 1/5 di quella riservata agli impianti sportivi, la restante superficie deve essere destinata a parcheggi, alla viabilità ed al verde di competenza dell'impianto;
- l'altezza di eventuali gradinate non può superare i mt 10,00 misurati tra il piano di campagna sistemato come da progetto e la sommità dei manufatti;
- l'altezza delle attrezzature di servizio non deve superare i mt 3,50 misurati tra il piano di campagna sistemato come da progetto e l'estradosso del solaio di copertura o la linea di gronda qualora coperti a tetto;
- i distacchi dai confini del lotto e da quelli di zona non devono essere inferiori a tre volte l'altezza delle costruzioni;
- l'indice di fabbricabilità fondiario per le attrezzature di servizio destinate all'abitazione del custode, agli spogliatoi ed ai servizi igienici per gli atleti, alle biglietterie ed ai servizi igienici per il pubblico deve essere pari a 0,05 mc/mq.

Le aree destinate a parcheggio devono essere proporzionate in relazione alla capienza degli impianti da determinare in misura di 20 mq per ogni macchina e di una macchina ogni tre persone.

La capienza degli impianti resta determinata secondo i seguenti parametri:

1 - impianti con gradinate:

- mq 0,40 per ogni posto a sedere
- mq 0,25 per ogni posto in piedi

2 - impianti sprovvisti di gradinate:

- una persona ogni 1,30 mq. di specchio d'acqua per le piscine
- una persona ogni 4,00 mq di terreno di gioco per tutti gli altri impianti

## ART. 10 – VINCOLI

Il comprensorio di Monte Caminetto risulta sottoposto al vincolo paesaggistico di cui all'art. 1 lettera c) della legge 8 agosto 1985 n. 431 imposto per una fascia di mt 150,00 ai lati

delle sponde o argini dei corsi d'acqua dichiarati pubblici con R.D. del 17 febbraio 1910 e precisamente:

Fosso di Torraccio o delle Pantanelle di Sant'Antonio di Monterosi dallo sbocco per km 3,00 a monte della confluenza con il fosso di Cisterna n. 208.

L'area circostante l'impianto di depurazione e sottoposta a vincolo di inedificabilità per una profondità di mt 100,00 come stabilito nell'allegato n. 4 sub 1-2 del deliberato del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento assunto in data 4 febbraio 1977 ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 10 maggio 1976 n. 319.

Le fasce laterali alle strade restano soggette a vincolo di inedificabilità ai sensi di quanto prescritto dal D.I. 1 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444, dal D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

#### ART. 11 – BENI SOGGETTI AD USO CIVICO

Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

a) – le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti;

b) le terre possedute da Comuni o Frazioni soggetti all'esercizio degli usi civici, e comunque, oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;

c) le terre possedute a qualunque titolo da Università o associazioni agricole comunque nominate;

d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permutate con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.6.1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27;

e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;

f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27.

”Le terre di demanio collettivo appartenenti al Comune non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ad i fini agro - silvo - pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia

posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo, essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927".

"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del comune vengano interessati terreni appartenenti al Demanio civico, gestiti direttamente dal Comune con previsioni di opere pubbliche si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della legge n. 1766 del 16/6/1927"

"Qualora sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui agli articoli 5,6 e 7 della Legge Regionale n. 1 del 03/01/1986"

---

"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni"

---

"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente Piano, qualora la previsione urbanistica di carattere edificatorio si rende necessaria poiché legata ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio, si applicano ad avvenuta liquidazione degli Usi Civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 1766 del 16/06/1927, ovvero art. 4 della Legge Regionale n.1 del 03/01/1986".

---

Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G. che dovessero interessare dei fondi sui quali sono attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso civico per renderli edificabili dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza.

## ART. 12 - ACCESSIBILITA' ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici o aperti al pubblico sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche

---

La progettazione e la realizzazione di opere relative all'attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi, in particolare per gli spazi con fruizione pedonale, sono eseguite in

conformità della normativa vigente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Allo scopo deve farsi riferimento ai contenuti del D.M. 236/89, della L. 104/92 e D.P.R. 503/96.

#### ART. 13 - CRITERI DA RISPETTARE PER LE FONDAZIONE DEI FABBRICATI E PER LA STABILITA' DEI PENDII

- 1) La stratigrafia e i parametri geotecnici ipotizzati nel corso d'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche, da esperirsi tramite sondaggi meccanici a carotaggio continuo, spinti ad una quota superiore a quella significativa da un punto di vista fondazionale, da effettuarsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Tali indagini dovranno porre particolare cura nella conoscenza e definizione dell'assetto geologico e geomeccanico di quelle aree a maggior pendenza indispensabili per una corretta progettazione e realizzazione di idonee strutture di contenimento opportunamente drenate a tergo. Le opere di contenimento dovranno essere progettate tenendo conto sia della spinta dei terreni sia, eventualmente, del sovraccarico indotto da altre costruzioni limitrofe;
- 2) Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su di un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico;
- 3) In nessun caso sia utilizzato il terreno di riporto e/o pedogenizzato come piano di posa delle fondazioni; Siano adottate opere di sostegno provvisorie, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt. 1,5 dal p.c.;
- 4) A causa dell'aumento delle superfici impermeabilizzate siano realizzate tutte le opere di smaltimento delle acque piovane per evitare l'innescò di fenomeni di infiltrazione diffusa e di erosione areale, convogliandole verso idonei corsi d'acqua esistenti;
- 5) I movimenti terra siano limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque
- 6) Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato o ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti o, in caso contrario, sia smaltito in apposite discariche

autorizzate. In ogni caso se ne vieta lo scarico nelle zone sottostrada e nelle scarpate e lo spargimento sui terreni agricoli.

- 7) Tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate, sistemate ed inerbite;
- 8) Siano osservate le indicazioni del progettista Dr. Agr. Piero Morandini;
- 9) La progettazione e la realizzazione delle opere dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni ed in particolare:
  - D.M LL.PP. 16/1/1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
  - Circ. Min. LL.PP. del 10/4/1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M 16/1/1996;
  - D.M Min. LL.PP. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
  - Circ. Min. LL.PP. del 24/9/1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LLPP. 11/3/1988;
  - D. G.R. n. 2469 del 18/05/1999

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPENSORIO DI MONTE CAMINETTO .....	1
TITOLO I – GENERALITA’ E CONTENUTO DEL PIANO .....	1
CAPO I – GENERALITA’ .....	1
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....	1
ART. 2 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 47/85 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	1
ART. 3 – RINVIO A NORME GENERALI .....	1
CAPO II – CONTENUTO DEL PIANO .....	1
ART. 4 – ZONE RESIDENZIALI, ZONE A SERVIZI.....	1
ART. 5 – AREE STRADALI PRIVATE.....	2
ART. 6 – AREE STRADALI, PARCHEGGI PUBBLICI, AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE, PER IL VERDE PUBBLICO E PER LO SPORT.....	2
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL P.P.E. ....	3
ART. 7 – ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO.....	3
ART. 8 – ZONA RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO.....	5
ART. 9 – ZONA A SERVIZI (S) .....	7
ART. 10 – VINCOLI .....	10
ART. 11 – BENI SOGGETTI AD USO CIVICO .....	11
ART. 12 – ACCESSIBILITA’ ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ....	12
ART. 13 – CRITERI DA RISPETTARE PER LE FONDAZIONE DEI FABBRICATI E PER LA STABILITA’ DEI PENDII.....	13